

Il nuovo modello di accordo sullo *status*: le azioni esecutive di Frontex oltre i confini dell'Unione europea

Martina Previatello (Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Dottorato interateneo delle Università di Trieste e Udine) – 17 giugno 2022

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli accordi di *status* di prima generazione: il reg. (UE) 2016/1624 e gli accordi di *status* su di esso basati. – 3. Gli accordi di *status* nella disciplina del reg. (UE) 2019/1896. – 4. Il nuovo modello di accordo di *status*. – 5. Conclusioni.

1. Negli ultimi anni il ruolo di Frontex (nel prosieguo anche: Agenzia) nell'attuazione della dimensione esterna della politica migratoria dell'Unione è cresciuto sempre più (in argomento v. D. VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, Bari, 2020, p. 115 ss.). Invero, una cooperazione strutturata e permanente tra Frontex e i Paesi terzi è considerata funzionale alla protezione delle frontiere esterne dell'Unione e ad una gestione efficace della politica europea in materia di migrazione (v. cons. n. 87 [reg. \(UE\) 2019/1896](#)).

Il [reg. \(UE\) 2016/1624](#), che riformava il regolamento istitutivo dell'Agenzia, già le attribuiva il potere di cooperare con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali nelle materie riguardate dal regolamento.

Tali poteri sono stati ulteriormente rafforzati ad opera del nuovo regolamento Frontex, il reg. (UE) 2019/1896. In particolare, tra di essi spicca il potere attribuito all'Agenzia di inviare in un Paese terzo “squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente” i cui membri esercitano poteri esecutivi sul territorio di quest'ultimo. Si tratta di un potere subordinato alla previa conclusione da parte dell'Unione di un c.d. accordo sullo *status* con il Paese terzo interessato, accordo elaborato sulla base di un modello predisposto dalla Commissione. Nella sua prima versione, quest'ultimo è contenuto in una [comunicazione](#) adottata dall'Istituzione nel 2016. Sulla base di questo modello la Commissione ha negoziato gli accordi sullo *status* con l'Albania, il Montenegro, la Serbia, la Macedonia del Nord e la Bosnia-Erzegovina.

Il modello di accordo sullo *status* costituisce la cornice all'interno della quale è strutturata la cooperazione tra l'Agenzia e le competenti autorità dei Paesi terzi. Per tale ragione, nella Comunicazione si legge che la Commissione, nel negoziare gli accordi di *status* con i Paesi terzi a nome

dell'Unione, si atterrà il più possibile al modello, ben potendo quest'ultimo subire modifiche e aggiornamenti nel corso del tempo. Alla luce delle novità introdotte dal reg. (UE) 2019/1896, il modello in esame è stato recentemente aggiornato con una [comunicazione](#) della Commissione. [L'accordo sullo status con la Moldavia, firmato il 17 marzo 2022](#), si basa proprio su questo nuovo modello (v. [comunicazione della Commissione, del 15 marzo 2022, COM\(2022\) 124, p. 3](#)).

Il presente contributo si propone di descrivere il nuovo modello di accordo di *status*, facendo emergere le differenze rispetto agli accordi di *status* in precedenza stipulati sulla base del reg. (UE) 2016/1624 e del modello elaborato dalla Commissione nel 2016.

A questo fine, innanzitutto si richiama la norma del reg. (UE) 2016/1624, che attribuiva all'Unione la competenza a concludere accordi di *status* e si analizza il contenuto degli accordi in base ad essa conclusi.

In secondo luogo, si prendono in esame la disciplina in materia di accordi di *status* di cui al reg. (UE) 2019/1896 ed il nuovo modello di accordo di *status*.

2. L'art. 54 del reg. (UE) 2016/1624 già attribuiva all'Agenzia il potere di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i Paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. A questo fine, esso prevedeva la possibilità per l'Agenzia di effettuare interventi alle frontiere esterne tra uno o più Stati membri e i Paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, anche sul territorio di tale Paese terzo, previo accordo di quest'ultimo e in conformità ad un piano operativo appositamente predisposto.

Il regolamento imponeva altresì all'Unione di concludere un accordo sullo *status* con il Paese terzo in questione nelle ipotesi in cui i membri delle squadre Frontex disponessero di poteri esecutivi per porre in essere attività sul territorio di un Paese terzo o nel caso in cui altre attività nel Paese terzo lo richiedessero. Tale accordo – elaborato sulla base di un modello predisposto dalla Commissione (art. 54, par. 5, reg. (UE) 2016/1624) – avrebbe dovuto riguardare “tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività”, stabilendo in particolare “l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre” e garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso delle operazioni (art. 54, par. 4, reg. (UE) 2016/1624).

Sulla base dell'art. 54 del reg. (UE) 2016/1624 e del modello adottato dalla Commissione nel 2016, l'Unione ha concluso accordi sullo *status* con l'[Albania](#), il [Montenegro](#) e la [Serbia](#). Ad essi si aggiungono gli accordi firmati, ma non ancora conclusi, con la [Bosnia-Erzegovina](#) e la [Macedonia del Nord](#).

Come detto, la stipulazione degli accordi sullo *status* si rende necessaria affinché Frontex possa schierare guardie di frontiera che esercitano poteri esecutivi sul territorio dei Paesi terzi. Tali accordi delimitano l'ambito di applicazione delle azioni, disciplinano tutti gli aspetti inerenti all'esecuzione delle attività e precisano il regime applicabile ai membri delle squadre Frontex, specialmente in punto di responsabilità, immunità e privilegi.

Sotto quest'ultimo profilo, il contenuto degli accordi di *status* ricalca in larga misura quello dei c.d. accordi [SOFA](#) e [SOMA](#), accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i Paesi terzi nel settore della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), volti a disciplinare lo *status* dei membri delle missioni militari o civili effettuate dall'Unione presso i Paesi terzi, previo consenso di questi ultimi (in tal senso v. [J. J. RIJPMAN, External Migration and Asylum Management: Accountability for Executive Action outside EU-territory, in europeanpapers.eu, 2017, pp. 571-596, spec. p. 592](#)). Simili accordi – già esistenti nella prassi del diritto internazionale pubblico (in argomento v. D. FLECK, *The Handbook of the Law of Visiting Forces*, Oxford, 2018) – mirano a stabilire a quale giurisdizione debbano essere assoggettati i membri delle missioni che operano sul territorio dello Stato ospitante. A tal fine, essi di norma prevedono l'immunità del personale straniero dalla giurisdizione dello Stato ospitante e l'esonero dal pagamento di imposte e tasse, regolando altresì, da un lato, le modalità di ingresso e circolazione dei membri delle missioni e, dall'altro, l'utilizzo di armi e munizioni sul territorio dello Stato ospitante (A. SARI, *status of Forces and status of Mission Agreements under the ESDP: The EU's Evolving Practice*, in *The European Journal of International Law*, 2008, p. 67 ss.).

Il presente contributo prende a riferimento l'accordo di *status* concluso dall'Unione con l'Albania, predisposto sulla base del modello contenuto nella Comunicazione del 2016. Gli accordi con Montenegro e Serbia, pur con alcune modifiche (v. art. 5, par. 6, ultima frase e art. 5, par. 9 dell'accordo di *status* con la Serbia) riprendono in larga misura il primo.

L'accordo di *status* con l'Albania “riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia – siano esse operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o operazioni di rimpatrio – che possano avere luogo nel territorio della Repubblica d'Albania e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi” (art. 1).

Al fine di svolgere ciascuna azione, l'Agenzia e lo Stato terzo predispongono un piano operativo il quale, per essere applicato, dev'essere previamente approvato dagli Stati membri confinanti con l'area operativa. Detto piano operativo definisce nel dettaglio i vari aspetti organizzativi, procedurali e finanziari di ogni azione, includendo anche le disposizioni relative ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati personali (art. 3).

L'accordo definisce i compiti e le competenze dei membri delle squadre (art. 4): in linea generale, essi agiscono nel rispetto delle norme dell'ordinamento albanese e sotto il controllo e le istruzioni (nonché in presenza) delle competenti autorità albanesi e possono, alle stesse condizioni, essere autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'utilizzo di armi, previo consenso della Repubblica d'Albania e dello Stato membro di appartenenza. In via eccezionale, l'Albania può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto e finanche ad utilizzare le armi di ordinanza in assenza delle competenti autorità albanesi.

Nello svolgimento dei loro compiti, i membri della squadra indossano le proprie uniformi sulle quali sono applicati “un'identificazione personale

visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia" (art. 4, par. 4). Inoltre, per poter essere identificabili e distinguibili dalle competenti autorità albanesi, ai membri della squadra è rilasciato un documento di accreditamento in cui figurano, oltre ai dati personali di ciascun membro, anche i compiti che egli è autorizzato a svolgere nel corso dell'operazione (art. 7).

È interessante sottolineare che i membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile, penale e amministrativa della Repubblica d'Albania per quanto riguarda gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, purché si tratti di operazioni svolte in conformità al piano operativo. Prima dell'avvio di un eventuale procedimento dinanzi al giudice dello Stato terzo, il direttore esecutivo dell'Agenzia rilascia a quest'ultimo una certificazione vincolante in cui stabilisce se l'atto in questione è o meno coperto dall'immunità. In caso affermativo il procedimento non può essere avviato; tuttavia, l'immunità dalla giurisdizione albanese non esenta i membri delle squadre dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza. Nel caso in cui il direttore esecutivo di Frontex non ritenga sussistere l'immunità, invece, il procedimento continua dinanzi al giudice del Paese terzo.

Qualora nell'esercizio delle funzioni ufficiali svolte in conformità al piano operativo i membri della squadra dovessero causare dei danni, sarà chiamata a risponderne la Repubblica d'Albania; nel caso in cui i danni siano la conseguenza di negligenza grave o dolo o l'atto non sia compiuto nell'esercizio delle funzioni ufficiali, l'Albania potrà chiedere, per il tramite del direttore esecutivo, che i danni siano risarciti rispettivamente dall'Agenzia o dallo Stato membro partecipante, a seconda che i membri della squadra facciano parte del personale di Frontex o siano stati inviati dagli Stati membri.

In aggiunta, i membri della squadra non sono tenuti all'obbligo di rendere testimonianza e i loro documenti, la corrispondenza e i beni godono dell'inviolabilità. Infine, è prevista l'esenzione da qualunque forma di imposizione nella Repubblica d'Albania su ogni entrata percepita dai membri delle squadre al di fuori dello Stato albanese (art. 6).

L'accordo, concluso per un periodo illimitato, può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le Parti o unilateralmente da ciascuna di esse, notificando per iscritto tale intenzione all'altra Parte (art. 12, par. 3). Ulteriore e distinta possibilità è quella di cui all'art. 5 dell'accordo, che consente rispettivamente al direttore esecutivo e alle autorità albanesi di sospendere o cessare l'azione qualora la controparte non abbia rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo e, in particolare, nei casi in cui siano violati i diritti umani, il principio di non respingimento o le norme di protezione dei dati.

Concordi nel ritenere che tutte le azioni condotte da Frontex sul territorio albanese dovrebbero essere conformi ai diritti fondamentali ed alle obbligazioni internazionali che vincolano lo Stato terzo (v. terzo cons. dell'accordo), le Parti hanno inserito nell'accordo due apposite disposizioni, relative rispettivamente al rispetto dei diritti fondamentali ed al trattamento dei dati personali. Da un lato, l'art. 8 statuisce che, nello svolgimento dei loro

compiti, i membri della squadra agiscono in conformità al principio di non discriminazione e “rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, compresi l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare”. Nel caso in cui le misure adottate interferiscano con suddetti diritti e libertà, si richiede che simili limitazioni siano conformi al principio di proporzionalità e che rispettino “l’essenza” di tali diritti e libertà fondamentali. A rendere effettiva tale previsione, ciascuna Parte si impegna ad istituire un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell’esercizio delle funzioni ufficiali (per una valutazione di tale meccanismo v. [S. CARRERA, M. STEFAN, *Complaint Mechanisms in Border Management and Expulsion Operations in Europe. Effective Remedies for Victims of Human Rights Violations?*, Centre for European Policy Studies \(CEPS\), Bruxelles, 2018](#)). D’altro canto, l’art. 9 statuisce che si procede al trattamento dei dati personali solo se necessario per l’applicazione dell’accordo e, in ogni caso, conformemente alle norme europee e albanesi in materia.

L’accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2019 e la [prima operazione](#) congiunta alla frontiera greco-albanese è stata varata solo venti giorni dopo: 50 agenti, 16 autoveicoli da pattuglia e un furgone sono stati inviati dall’Agenzia per coadiuvare le guardie di frontiera albanesi nell’espletamento di attività inerenti alla gestione delle frontiere esterne, quali le verifiche di frontiera ai valichi e il controllo degli ingressi non autorizzati. [Attualmente](#), Frontex dispiega 110 funzionari del corpo permanente nelle sue operazioni congiunte terrestri e marittime in Albania.

Dal 1° luglio 2020 è in vigore anche l’accordo con il Montenegro, mentre l’accordo con la Serbia è entrato in vigore il 1° maggio 2021. A distanza di sole due settimane dall’entrata in vigore dell’accordo con il Montenegro Frontex ha lanciato, sul territorio montenegrino, la [seconda operazione](#) al di fuori dell’Unione europea: alcuni agenti sono stati inviati dapprima al confine terrestre tra Montenegro e Croazia e, successivamente, anche alla frontiera marittima, per svolgere attività di supporto nel controllo delle frontiere e di ricerca e soccorso in mare. Lo scopo principale dell’operazione è il contrasto alla criminalità transfrontaliera, con riferimento particolare al terrorismo, al traffico di esseri umani, alla tratta di migranti ed al contrabbando di armi e droga. [Attualmente](#), Frontex dispiega 25 funzionari nelle operazioni congiunte terrestri e marittime in Montenegro e circa 50 funzionari nella sua operazione congiunta terrestre in Serbia.

Gli obiettivi prioritari cui le Istituzioni europee tendono per il tramite della stipulazione degli accordi di *status* con i Paesi dei Balcani occidentali sono una gestione più efficace della migrazione irregolare, il rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione e il potenziamento della capacità dell’Agenzia di agire nell’immediato vicinato dell’Unione europea. Parallelamente, gli accordi di *status* con i Paesi dei Balcani occidentali

costituiscono parte integrante della strategia di cooperazione dell'Unione con i Paesi del vicinato orientale, nella misura in cui le autorità di frontiera di questi Paesi, collaborando con l'Agenzia, sono messe in condizione di apprendere ed applicare gli standard europei in materia di controllo delle frontiere ([Z. NECHEV, F. TRAUNER, *status Agreements: Frontex's Novel Cooperation with the Western Balkans*, Skopje, 2019](#)).

3. Come accennato, il reg. (UE) 2016/1624 è stato sostituito dal reg. (UE) 2019/1896 il quale, con riferimento agli accordi sullo *status*, contiene alcune modifiche e precisazioni.

Innanzitutto, esso ribadisce che gli accordi di *status* sono veri e propri accordi internazionali conclusi dall'Unione con i Paesi terzi *ex art. 218 TFUE* sul modello redatto dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri, di Frontex, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e del Garante europeo della protezione dei dati (artt. 73, par. 3 e 76, par. 1, reg. (UE) 2019/1896).

In secondo luogo, il nuovo regolamento aggiunge che gli accordi di *status* contengono anche le misure relative all'istituzione di un "ufficio antenna" (art. 60 reg. (UE) 2019/1896) e quelle a garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, prevedendo in particolare un apposito meccanismo di denuncia, oltre all'obbligo di consultare il Garante della protezione dei dati qualora le disposizioni relative al trattamento dei dati contenute negli accordi differiscano da quelle di cui al modello (art. 73, par. 3, reg. (UE) 2019/1896). Invero, il reg. (UE) 2019/1896 dedica maggiore attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, imponendo a Frontex l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione, inclusi i diritti fondamentali garantiti dalla [Carta](#), nell'esercizio di tutte le sue attività esterne (art. 71, par. 3 e art. 73, parr. 1 e 2, reg. (UE) 2019/1896).

In terzo luogo, il nuovo regolamento impone alla Commissione di "valutare la situazione dei diritti fondamentali in relazione ai settori contemplati dall'accordo sullo *status* nel paese terzo in questione e informarne il Parlamento europeo" prima di richiedere al Consiglio l'autorizzazione all'apertura dei negoziati (cons. n. 88 reg. (UE) 2019/1896).

In quarto luogo, l'art. 73, par. 3 del reg. cit. statuisce che "L'accordo sullo *status* garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali" nel corso di tutte le operazioni poste in essere sulla sua base e in conformità al piano operativo.

Tali previsioni, ribadite altresì all'interno degli accordi sullo *status*, fanno sì che i diritti fondamentali, così come garantiti dall'Unione, trovino applicazione anche al di fuori dei suoi confini, nell'ambito delle attività svolte in Paesi terzi dal personale dispiegato da Frontex (S. AMADEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea*, Torino, 2019, p. 294).

Infine, si rileva fin d'ora che, mentre il reg. (UE) 2016/1624 prescriveva espressamente che gli accordi di *status* potessero essere stipulati soltanto con i Paesi terzi confinanti con gli Stati membri, tale limitazione non figura più

nel nuovo regolamento (cfr. art. 54, par. 3, reg. (UE) 2016/1624 con art. 73, par. 3, reg. (UE) 2019/1896). Pertanto, d'ora in avanti gli accordi di *status* potranno essere stipulati anche con Paesi terzi non confinanti con l'Unione – si pensi, in particolare, ai partner nordafricani – in tutti i casi in cui il dispiegamento di squadre Frontex dotate di poteri esecutivi sul territorio del Paese partner possa contribuire all'attuazione del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne ([F. COMAN-KUND, *The Territorial Expansion of Frontex Operations to Third Countries: On the Recently Concluded status Agreements in the Western Balkans and Beyond...*, in *verfassungsblog.de*, 2020](#)). Ciò al dichiarato fine di aumentare il livello di sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione (v. [comunicazione](#), cit., p. 6).

4. Come anticipato, il [nuovo modello](#) di accordo sullo *status* aggiorna il contenuto degli accordi alla luce delle novità introdotte dal reg. (UE) 2019/1896. Le attività operative poste in essere sulla base degli accordi di *status* potranno d'ora in avanti svolgersi sul territorio di qualsiasi Paese terzo, inclusi i suoi confini terrestri, aerei e marittimi con altri Stati terzi (art. 1).

In linea con il reg. (UE) 2019/1896, il nuovo modello introduce alcune disposizioni che mirano a garantire la tutela dei diritti fondamentali nel corso delle operazioni avviate sulla base degli accordi di *status*. In quest'ottica, si prevede che il direttore esecutivo, richiesto dalle competenti autorità del Paese terzo di avviare un'azione, si opponga al suo avvio nel caso in cui ritenga che ad essa possano conseguire serie e persistenti violazioni dei diritti fondamentali o dell'obbligo di fornire protezione internazionale (art. 3, par. 2).

Nella disposizione del modello relativa al contenuto del piano operativo, si precisa che questo contiene indicazioni relative: alle modalità da seguire per assicurare la protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali nel corso delle operazioni, alle procedure atte a garantire ai soggetti vulnerabili l'accesso a forme di assistenza adeguata da parte delle autorità nazionali competenti e, infine, alle procedure istitutive di meccanismi cui è affidato il compito di ricevere le denunce riguardanti presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di qualsiasi partecipante alle operazioni e trasmetterle all'Agenzia o al Paese terzo (art. 4, par. 3).

La clausola standard riguardante l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali è assai più articolata rispetto a quella contenuta negli accordi precedenti (art. 8). Da un lato, essa contiene l'obbligo di porre in essere le attività conformemente alla Carta e a tutti gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali ratificati dalle Parti, che devono essere espressamente elencati. Dall'altro, essa impone a tutti i partecipanti alle attività, incluse le autorità del Paese terzo, di agire nel rispetto del divieto di discriminazione di cui all'art. 21 della Carta e di conformare al principio di proporzionalità qualsiasi azione che interferisca con i diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Il responsabile dei diritti fondamentali (istituito dal nuovo regolamento Frontex) è incaricato di controllare che ciascuna attività intrapresa sia conforme agli standard in materia di diritti fondamentali: a tal fine, egli può

svolgere verifiche sul territorio del Paese terzo in cui è in corso l'azione. In aggiunta, il responsabile dei diritti fondamentali designa per ciascuna attività operativa almeno un esperto, incaricato di prestare la propria consulenza circa la compatibilità delle azioni programmate con i diritti fondamentali, nonché di monitorare la conformità delle azioni in corso agli standard di tutela dei diritti fondamentali (art. 9).

Quanto alla disciplina sui dati personali, il modello ne garantisce una protezione più elevata rispetto ai precedenti accordi, nella misura in cui prevede l'obbligo per ciascuna Parte di rispettare standard minimi come prerequisito per il loro trasferimento. Si richiede, in particolare, che i dati personali siano raccolti e trattati secondo i principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e adeguatezza (art. 16).

Accanto alle norme sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali, vi sono poi delle innovazioni relative alla struttura della cooperazione. In tal senso, si prevede che l'Agenzia e le competenti autorità del partner si dotino di un apposito meccanismo in grado di relazionare in tempo utile circa il verificarsi di episodi di immigrazione clandestina, criminalità transfrontaliera o pericolo per la vita dei migranti, che si verifichino in prossimità delle frontiere esterne dell'Unione o del Paese terzo (art. 5). Inoltre, in ottemperanza al reg. (UE) 2019/1896, il modello prevede la possibilità di installare sul territorio del Paese terzo degli uffici antenna, al fine di migliorare il coordinamento delle attività operative organizzate dall'Agenzia e di assicurare un'efficace gestione delle proprie risorse umane e tecniche (art. 6). Il modello introduce altresì una nuova figura: si tratta di un membro del personale statutario di Frontex, designato dal direttore esecutivo per ciascuna operazione. Questi agisce in qualità di funzionario di coordinamento dell'Agenzia, ha la responsabilità dell'attività per cui è stato nominato, il compito assicurarsi che essa si svolga in conformità con il piano operativo e l'incarico di fungere da tramite tra Frontex, le autorità del Paese partner e i membri delle squadre (art. 7).

Infine, il nuovo modello modifica – in senso maggiormente garantista per le guardie di frontiera – il regime relativo all'immunità dalla giurisdizione penale di cui beneficiano i membri delle squadre. Come detto, gli accordi sinora conclusi concedono ai membri delle squadre l'immunità dalla giurisdizione civile, penale e amministrativa del Paese terzo per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo, subordinandola ad una certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia. Il nuovo modello prevede invece, con riferimento alla giurisdizione penale, che i membri delle squadre beneficino dell'immunità “under all circumstances”, salva la revoca del beneficio da parte del direttore esecutivo o delle competenti autorità dello Stato membro, a seconda che si tratti di personale statutario o distaccato (art. 12, par. 3).

Sulla base del nuovo modello è stato predisposto l'accordo di *status* con la Moldavia, firmato il 17 marzo 2022. A partire da questa data il personale dell'Agenzia può essere dispiegato sul territorio del Paese partner, in virtù dell'applicazione provvisoria della decisione di conclusione dell'accordo

adottata dal Consiglio. Le squadre Frontex supporteranno le autorità di frontiera moldave nell'identificazione e registrazione degli sfollati in fuga dal conflitto russo-ucraino e, più in generale, nel monitoraggio della frontiera tra Moldavia e Ucraina (v. [comunicato stampa della Commissione](#)).

5. L'esposizione che precede fa emergere le differenze tra gli accordi di *status* di prima generazione e quelli stipulati dall'Unione sulla base del reg. (UE) 2019/1896 e del nuovo modello elaborato dalla Commissione.

In primo luogo, si rileva come il venir meno del limite geografico e, conseguentemente, la possibilità di concludere accordi con qualsiasi Paese terzo, anche se non confinante con uno Stato membro, sembra dilatare i confini del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Ciò richiede, come auspicato anche dal reg. (UE) 2019/1896 (v. cons. n. 89), che sia assicurata la coerenza tra la gestione europea integrata delle frontiere e le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare la politica di sicurezza e di difesa comune, nel rispetto dei principi di attribuzione delle competenze e di equilibrio istituzionale stabiliti dai Trattati.

Un altro elemento che distingue gli accordi di *status* di nuova generazione dai precedenti consiste nell'introduzione di meccanismi, strutture e figure atti ad assicurare un coordinamento più efficace tra l'Agenzia e le competenti autorità del Paese terzo, rendendo maggiormente strutturata la cooperazione operativa tra l'Unione e i Paesi partner nel settore del controllo delle frontiere.

Inoltre, in ottemperanza al reg. (UE) 2019/1896, il nuovo modello prevede una serie di nuove disposizioni che mirano a garantire la tutela dei diritti fondamentali nel corso delle operazioni avviate sulla base degli accordi di *status*. Nella specie, l'accento è posto su figure – quali il responsabile dei diritti fondamentali e gli osservatori dei diritti fondamentali – incaricate di controllare che ciascuna attività operativa intrapresa sulla base degli accordi sia conforme agli standard in materia di diritti fondamentali.

Infine, gli accordi di *status* di nuova generazione estendono, con riguardo alla responsabilità penale, il regime relativo all'immunità dalla giurisdizione del Paese partner, della quale i membri delle squadre già beneficiavano in virtù dei precedenti accordi. Ciò significa che, salvo intervenga la revoca dell'immunità, la responsabilità penale delle guardie di frontiera potrà essere accertata esclusivamente dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro di appartenenza delle guardie stesse. A tal riguardo, il nuovo modello prevede un obbligo di assistenza reciproca tra Frontex ed il Paese partner nello svolgimento delle attività di indagine necessarie per coadiuvare il giudice nazionale competente nello svolgimento dell'istruttoria (art. 12, par. 14).